



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

ARTICOLO 1 - AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categoria delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, di fatto o di diritto, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

ARTICOLO 2 - DISTINZIONI DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DI CONCESSIONI.

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti;

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2; anche se temporanea è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio tributi sentito il parere dell'ufficio vigili urbani e dell'ufficio tecnico, su domanda dell'interessato.

Non è richiesta la concessione per le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive; sono considerate altresì abusive le occupazioni:



- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilita' per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

ARTICOLO 3 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE

- ① Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'ufficio tributi domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.
2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune e contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalita', la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonche' il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, qualora il richiedente ne sia in possesso, nonche' le generalita' del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
 - c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
 - d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
 - e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonche' la fascia oraria di occupazione;
 - f) il tipo di attivita' che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonche' la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

ARTICOLO 4 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE.

- ① Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio della polizia municipale la quale si potra' avvalere anche della consulenza, per l'istruttoria e la definizione delle stesse, di altri uffici comunali.



2. Per le occupazioni permanenti il termine per la conclusione del procedimento e' di trenta giorni;

Per le occupazioni temporanee il termine per la conclusione del procedimento e' di dieci giorni;

3. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3, comma 2;
- b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali e' subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonche' l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario e' tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonche' quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilita' o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

ARTICOLO 6 - DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacita' giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

ARTICOLO 7 MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE



1. L'amministrazione comunale puo', in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

ARTICOLO 8 - RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta

ARTICOLO 9 - COMMERCIO AREE PUBBLICHE

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al comune ufficio commercio contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita'.
2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

ARTICOLO 10- CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entita' dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettivita' per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attivita' svolta dal titolare della concessione ed alle modalita' di occupazione.
2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono indicate nell'apposito allegato al presente regolamento.



3. Le frazioni di tariffa sino a Lit. 50 sono arrotondate alle 100 lire inferiori e quelle oltre Lit. 500 alle lire 1000 superiori.

4. L'importo dei canoni fino a Lit. 500 e' arrotondato alle Lit. 1000 inferiori, oltre Lit. 500 alle lire 1000 superiori.

ARTICOLO 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del comune sono classificate in n. 2 categorie come segue:

cat. A denominata "centro abitato" comprendente le zone 1.2.3.4.5.6.7. dell'allegata cartografia;

cat. B denominata "periferia" comprendente la zona 8 dell'allegata cartografia;

3. Alla categoria A viene applicata la tariffa piu' elevata. Alla categoria B la tariffa applicata e' ridotta del 30% rispetto alla categoria A.

ARTICOLO 12 - DURATA DELLE OCCUPAZIONI

Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata, a giorno o a fasce orarie.

ARTICOLO 13 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Il canone e' commisurato alla occupazione espressa in mq o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato e lineare superiore.

2. Non e' assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone e' quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni e simili, di spazi gia' occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante gia' occupata.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attivita' strumentali ai servizi medesimi, in fase di prima applicazione, intendendosi per tale le prime due annualita', sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze, con un minimo di canone annuo ad azienda di Lit. 1.000.000.= . A decorrere dal terzo anno la



tariffa applicabile sara' quella minima prevista per le occupazioni permanenti, ridotta del cinquanta per cento.

5. Le occupazioni con passi carrabili sono assoggettate al canone determinando la superficie sulla base della loro larghezza per la profondita' di un metro "convenzionale".

Per passi carrabili si intendono i manufatti costituiti da listoni di pietra od altri materiali o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da una modifica del piano stradale, intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata. Qualora gli interessati facciano richiesta di apposito cartello segnaletico per il divieto di sosta sull'area antistante gli accessi, a norma del codice della strada, il rilascio del cartello e' subordinato al pagamento del canone di concessione.

6. Le occupazioni con autovetture nelle aree a cio' destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

ARTICOLO 14 - SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone e' dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di pluralita' di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune e' soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

ARTICOLO 15 - AGEVOLAZIONI

1. Per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, purché non vi siano appoggi al suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte del 66,66 per cento.

2. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria e' ridotta esclusivamente nella misura del 50 per cento.

3. Per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attivita' edilizia la tariffa ordinaria e' ridotta del 50 per cento.

4. Per le occupazioni permanenti e temporanee realizzate con tende e simili, la tariffa ordinaria e' ridotta del 70 per cento.

5. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente la tariffa e' ridotta del 50 per cento.

6. Per il centro storico e' prevista una riduzione del 30% e l'esenzione totale per le occupazioni temporanee attinenti alla ristrutturazione degli edifici.

ARTICOLO 16- ESENZIONI

1. Sono esenti dal canone:



- a) le occupazioni che non si protraggono per piu' di sessanta minuti, o per le quali non e' comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
- b) Le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c, del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 22.12.86, N. 9) e dalle associazioni non aventi scopo di lucro per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;
- d) le tabelle indicative delle stazioni ferroviarie e degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; le tabelle contenenti indicazioni non commerciali e di interesse pubblico.

ARTICOLO 17 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualita' va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validita' e' condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualita' successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente del Comune intestato: "Comune di Fiano Romano - versamento canone annuale occupazione spazi aree pubbliche COSAP" con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore. E' ammesso il versamento con sistema informatizzato (bancomat o similare) su apposito conto del Comune o del concessionario, domiciliato presso un'agenzia di istituto di credito avente domicilio nel territorio del comune.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilita' del versamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia di importo superiore a lire tre milioni.

ARTICOLO 18 - VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica



soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalita' previste nell'art. 17, comma 4.

2. Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioe' rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare.

ARTICOLO 19 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente regolamento avviene mediante il sistema

2. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 e' svolto dal concessionario.

3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura determinata con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

ARTICOLO 20 - SANZIONI

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzioni amministrativa prevista nel regolamento delle sanzioni amministrative (deliberazione C.C.n. 31 del 5.5.98).

2. La sanzione e' irrogata dal funzionario responsabile del tributo di cui all'art. 7 regolamento delle entrate comunali (deliberazione n. 29 del 5.5.98).

3. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi privi della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1. e nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune puo' procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto dall'art. del presente regolamento.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinato dal presente regolamento decorre dal 1. gennaio 1999.

2. Il contratto in corso con la Soc. GESAP srl per l'accertamento e la riscossione della TOSAP spiega i suoi effetti fino alla naturale scadenza del 30.6.1999, intendendosi affidata alla suddetta societa' l'attivita' di accertamento, liquidazione e riscossione del canone disciplinato dal presente regolamento.

Via Topkiet
Via dell'Spit 1 - 2
primo tratto ufficio



ALLEGATO B
COMUNE DI FIANDRO ROMANO - UFFICIO TECNICO COMUNALE

CARTOGRAFIA ZONE TOSAP (1-2-3-4-5-6-7-8)